

Legge 27 novembre 1960, n. 1397

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 1960, n. 293**

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali.

CAPO I - Dell'obbligatorietà dell'assicurazione, delle persone assistibili e degli elenchi nominativi delle stesse

**Articolo 1**

**Soggetti con obbligo di iscrizione**

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. (1)

-----  
(1) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 25.11.1971, n. 1088 (G.U. 21.12. 1971, n. 321), poi dall'art. 29, primo comma, L. 03.06.1975, n. 160 è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1 comma 203, L. 23.12.1996, n. 662.